

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1813 del 10/04/2019
Oggetto	PROCEDIMENTO FE18A0013 - CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' CA' SCAPIN, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) - RICHIEDENTE: IMPRESA AGRICOLA CEVININI ROMOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1847 del 09/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dieci APRILE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROCEDIMENTO FE18A0013
CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO
IRRIGUO IN LOCALITA' CA' SCAPIN, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE
(FE)
RICHIEDENTE: IMPRESA AGRICOLA CEVININI ROMOLO

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione della L. 59/1997;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 106/2018 che ha conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti";
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese istruttorie: DGR 609/2002, DGR 1325/2003, DGR 1274 e 2242/2005, DGR 1994/2006, DGR 2326/2008, DGR 1985/2011, DGR 65/2015;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2016 n.1792 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1415/2016 con oggetto “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo"”;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Delibera n. 3/2017 dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche”, che ha apportato modifiche ed integrazioni alla “Direttiva Derivazioni” adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015;

PREMESSO CHE:

- in data 11/05/2018 è pervenuta a questo Servizio di ARPAE, che l'ha acquisita al prot. n. PGFE/2018/5603, domanda di concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso irriguo a nome dell'Impresa Agricola Cevinini Romolo Soc. Agr. Semplice (C.F./P.IVA 01100590387) con sede in Via Nazionale Sud n. 19/1 nel Comune di Argenta (FE);
- la domanda in oggetto prevedeva la realizzazione di nuovo pozzo da perforare nei terreni di proprietà finalizzata a prelevare una portata massima di 4,0 l/s ed un volume annuo di 9.000 mc;
- con nota prot. PGFE/2018/9337 del 7/08/2018, ai sensi dell'art. 15 del RR 41/2001, questo Servizio di ARPAE ha richiesto all'Impresa Agricola Cevinini Romolo di fornire documentazione integrativa in merito alla domanda di concessione in oggetto;
- le integrazioni richieste sono state inviate dal richiedente ed acquisite da ARPAE al prot. n. PGFE/2018/9496 del 10/08/2018;
- a conclusione dell'istruttoria eseguita, con Determina n. DET-AMB-2018-4651 del 12/09/2018 questo Servizio ha rilasciato al richiedente Impresa Agricola Cevinini Romolo l'autorizzazione alla perforazione del pozzo finalizzata al rilascio della presente concessione;
- con lettera acquisita da questo Servizio al prot. n. PGFE/2018/13360 del 5/11/2018, il richiedente ha comunicato l'avvio dei lavori di realizzazione del pozzo in oggetto;
- con successiva lettera acquisita al prot. n. PGFE/2018/15308 del 19/12/2018, il richiedente ha trasmesso a questo Servizio la relazione tecnica di fine lavori, propedeutica al rilascio della concessione di derivazione;

RILEVATO sulla base degli elaborati di progetto forniti da richiedente:

- che la domanda di concessione ad uso irriguo in oggetto prevede un prelievo con portata massima di 4,0 l/s per un volume annuo di 9.000 mc;
- che i terreni agricoli serviti dal pozzo in progetto consistono in circa 3 Ha dei quali uno coltivato ad orticole, uno a frutteto (albicocca, pesche, ecc.) ed uno di seminativo estensivo (soia, girasole, grano);
- che l'utilizzo del nuovo pozzo è previsto nel periodo marzo – ottobre (8 mesi);
- che la perforazione era inizialmente prevista sino alla profondità di 120 m allo scopo di sfruttare l'acquifero denominato Complesso acquifero A3, sulla base dello schema delle unità idrostratigrafiche della pubblicazione “Risorse idriche sotterranee della Provincia di Ferrara”;

RILEVATO sulla base della documentazione di fine lavori presentata:

- che il pozzo che è stato realizzato nel Comune di Portomaggiore (FE), in località Ca' Scapin nei terreni di proprietà del richiedente censiti al catasto del Comune al foglio n. 117, mappale n. 60;
- che il pozzo è individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=718895, Y=952775;
- che il pozzo ha le seguenti caratteristiche salienti:
 - profondità 93 m
 - materiale PVC
 - diametro esterno 125 mm
 - tratto fessurato 78 – 88 m
 - pompa sommersa 4 kW
 - portata massima 4 l/s
- che la testa pozzo è alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo di diametro 100 cm con coperchio in lamiera zincata all'interno del quale è stato installato contatore volumetrico tipo “DS TRP MID”;
- che la stratigrafia rilevata durante la perforazione del pozzo è schematizzabile come segue:
 - 0,00 - 3,00 m da p.c. Terreno agrario
 - 3,00 - 6,00 m Argilla
 - 6,00 - 9,00 m Torba
 - 9,00 - 18,00 m Argilla
 - 18,00 - 19,50 m Sabbia
 - 19,50 - 40,00 m Argilla
 - 40,00 – 45,00 m Sabbia
 - 45,00 - 71,00 m Argilla
 - 71,00 - 88,00 m Sabbia (falda acquifera captata)
 - 88,00 - 93,00 m Argilla

- che la perforazione è stata interrotta ad una profondità inferiore a quella prevista in progetto, che prevedeva di attraversare l'acquifero A3 sino ad una profondità di 120 m;
- che la falda acquifera captata, con tetto alla profondità di 71 m dal p.c. ed uno spessore di 17 m, è attribuibile al Complesso Acquifero A2-I;
- che in considerazione della possibile elevata salinità delle acque di tale acquifero è stata effettuata una analisi su campione prelevato dal pozzo da cui è risultata un conducibilità elettrica pari a 1213 $\mu\text{S}/\text{cm}$, valore ritenuto idoneo per l'irrigazione delle colture previste;

RICHIAMATI i contenuti dell'atto di autorizzazione alla perforazione relativa alla domanda di concessione in oggetto (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-4651 del 12/09/2018) in riferimento al rispetto del procedimento amministrativo in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e alla verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione di derivazione ad uso irrigazione agricola richiesta dall'Impresa Agricola Cevinini Romolo, ed in particolare:

- che l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001;
- che è stata presentata la dimostrazione del pagamento delle spese istruttorie, per un importo di 230,00 €;
- che con avviso pubblicato sul BURERT n. 172 del 13/06/2018 è stato dato conto della domanda di concessione in oggetto e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni al riguardo;
- che con nota prot. n. PGFE/2018/6248 del 24/05/2018 sono stati richiesti alla Provincia di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara i pareri di competenza previsti dall'art. 12 del RR 41/2001;
- che non essendo pervenuto da parte della Provincia di Ferrara il parere di cui sopra, si ritiene applicabile il principio del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 3 della L 124/2015;
- che con nota prot. n. 10363 del 11/07/2018, acquisito da questo Servizio al prot. PGFE/2018/8435 del 12/07/2018 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha trasmesso il parere di competenza, dal quale risulta che nell'area di interesse non sono presenti canali consortili che garantiscano un approvvigionamento idrico dell'azienda richiedente per l'intero periodo necessitante;
- che il pozzo in esame non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgsn. 152/2006;
- che il pozzo non ricade in aree naturali protette né all'interno di siti della Rete Natura 2000 di cui al DPR 357/97 e s.m.i.;
- che la derivazione richiesta non ricade nell'ambito di applicazione della LR 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

VERIFICATA la compatibilità dei prelievi richiesti con l'equilibrio del bilancio idrico e con gli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo, applicando i criteri definiti nella Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po sulla base dei dati definitivi della perforazione come di seguito illustrato:

- l'acquifero interessato dai prelievi del pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale - confinato superiore" (codice 0620ER-DQ2-TPAPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po ed è attualmente classificato in stato quantitativo "buono";
- l'impatto della derivazione, secondo i criteri definiti dalla Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di Bacino del Po, sono da ritenersi "lievi" (portate inferiori a 25 l/s) e la "criticità tendenziale" del corpo idrico ricavata dai dati di subsidenza, soggiacenza e trend piezometrico dell'area di progetto risulta essere "bassa";
- pertanto la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la sopracitata Direttiva Derivazioni, in funzione degli specifici caratteri idrogeologici dell'area e dell'entità del prelievo richiesto, ricade nei casi di "attrazione";
- l'utenza richiesta risulta quindi compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po per il corpo idrico interessato dal prelievo;

VERIFICATO che i quantitativi richiesti risultano congrui in relazione al tipo di coltura praticata in base ai criteri definiti dalla DGR 1415/2016 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

RILEVATO INOLTRE CHE:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa idrica richiesta rientra nelle tipologie di cui alla lettera a) dell'art. 152, comma 2, della LR 3/1999 (irrigazione agricola), i cui importi base sono definiti in base alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1792/2016;
- il richiedente è tenuto a versare un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, che nel caso in esame, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della LR 2/2015 è pari all'importo minimo di 250 €;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria esperita:

- che la documentazione tecnica di fine lavori fornita risponda ai requisiti definiti nell'atto di autorizzazione alla perforazione (Determina di Arpae SAC di Ferrara n. DET-AMB-2018-4651 del 12/09/2018);
- che la concessione possa essere rilasciata fino al 31/12/2028 nei limiti dei quantitativi richiesti e nel rispetto delle condizioni indicate nel presente atto e nel disciplinare tecnico allegato;

VISTA la ricezione da parte di questo Servizio dell'atto con relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del richiedente (assunta agli atti con prot. n. PG/2019/54940 del 5/04/2019);

DATO INOLTRE ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo cui è assoggettata l'emissione della presente autorizzazione, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ed acquisita da questo Servizio con prot. n. PG/2019/54940 del 5/04/2019;

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dei disposti dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, all'Impresa Agricola Cevinini Romolo Soc. Agr. Semplice (C.F./P.IVA 01100590387) con sede in Via Nazionale Sud n. 19/1 nel Comune di Argenta (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo irriguo, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 del Piano di Gestione del Distretto idrografico del Bacino interessato e quindi soggette alla verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale derivazione debba essere attuata tramite il pozzo realizzato in località Ca' Scapin, nei terreni di proprietà del richiedente distinti catastalmente al Foglio n. 117, mappale n. 60 del catasto terreni del Comune di Portomaggiore ed individuato dalla seguenti coordinate UTM* (RER): X=718895, Y=952775;
- c) di stabilire che la portata istantanea massima derivabile è pari a 4,0 l/s per un volume massimo annuo prelevabile di 9.000 mc;
- d) di stabilire, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 che il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo strumento per la misura dei volumi idrici prelevati (contatore);
- e) di stabilire che i dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- f) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante e sostanziale del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla concessione assentita;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto indicato al punto a); qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questa dovrà essere formalizzata con apposita istanza allo scrivente Servizio ai sensi delle relative normative in merito, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la presente concessione viene rilasciata, ai sensi del R.R. 41/2001 con scadenza al 31.12.2028 salvo provvedimenti di revoca da parte dell'Amministrazione concedente che possono essere adottati ai sensi dell'art. 32, del RR 41/2001, qualora sussistano motivi di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; l'Amministrazione concedente ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore;
- i) di precisare che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti le derivazioni di acqua pubblica, e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- j) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2019 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 36,80 e che pertanto il canone da corrispondere per l'anno in corso dalla data di rilascio della concessione (periodo aprile – dicembre 2018) è pari a € 27,60, somma che è stata versata in data 4/04/2019 tramite bonifico bancario su conto corrente postale con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411";

- k) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale di € 250,00 calcolato ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante bonifico bancario effettuato in data 4/04/2019 su conto corrente postale con IBAN IT 18 C 07601 02400 000000367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; il deposito cauzionale potrà essere svincolato solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, alla scadenza della presente concessione o in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza;
- l) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- m) di stabilire che i canoni annuali a partire dall'annualità 2020 dovranno essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno e che saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, prendendo a riferimento il canone per l'intera annualità precedente (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione effettuando tutti i versamenti in questione sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le ricevute dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio;
- n) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;
- o) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- p) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
- q) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola in località Ca' Scapin, nel Comune di Portomaggiore (FE), richiesta dalla Impresa Agricola Cevinini Romolo Soc. Agr. Semplice (C.F./P.IVA 01100590387), Procedimento cod. n. FE18A0013.

ART. 1 – QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE

L'acqua può essere prelevata dalle falde sotterranee, a mezzo del pozzo indicato al successivo Art. 2, per una **portata massima di 4,0 l/s** e per un **volume massimo annuo di 9.000 mc** ad uso agricolo irriguo per le esigenze dei terreni agricoli di proprietà ed in uso alla ditta richiedente.

La derivazione può essere esercitata, nei limiti sopraindicati, per un periodo di 8 mesi (da marzo ad ottobre) di ogni anno.

ART. 2 – LUOGO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La risorsa idrica viene prelevata tramite il pozzo realizzato in località Ca' Scapin, nel Comune di Portomaggiore (FE), su terreni censiti al catasto fabbricati del Comune al Foglio n. 117, mappale n. 60 ed individuato dalle seguenti coordinate UTM* (RER): X=718895 Y=952775.

Le caratteristiche tecniche del pozzo e il relativo equipaggiamento, come risulta dalla documentazione tecnica agli atti, sono le seguenti:

- profondità 93 m
- materiale PVC
- diametro esterno 125 mm
- tratto fessurato 78 – 88 m
- pompa sommersa 4 kW
- portata massima 4 l/s
- testa pozzo alloggiata all'interno di pozzetto in calcestruzzo di diametro 100 cm con coperchio in lamiera zincata all'interno del quale è stato installato contatore volumetrico tipo "DS TRP MID";

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è assentita fino al 31/12/2028, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della risorsa idrica ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, o di dichiararne la decadenza al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 32 del R.R. n. 41/2001 senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente e senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 – RINNOVO DELLA CONCESSIONE

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della scadenza di cui all'art. 3**, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Nel caso in cui il rinnovo comporti varianti sostanziali alla concessione stessa, il rinnovo è soggetto al procedimento di rilascio di nuova concessione.

La domanda di rinnovo senza variazioni presentata prima della scadenza dà diritto al proseguimento della derivazione nelle more dell'espletamento dell'istruttoria necessaria al rilascio del rinnovo.

La domanda di rinnovo presentata oltre il termine di cui sopra non è procedibile. La derivazione non potrà essere esercitata dopo la scadenza e la sua riattivazione è subordinata al rilascio di nuova concessione previa presentazione di apposita domanda che andrà istruita ai sensi della normativa vigente.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale, il canone annuo ivi indicato anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative. Di conseguenza, in assenza di diverse comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, **il Concessionario dovrà provvedere al calcolo dell'importo da versare prendendo a riferimento il canone dovuto per l'intera annualità precedente ed applicando l'adeguamento in base all'indice dei prezzi al consumo stabilito dall'ISTAT e disponibile sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno.**

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 punto c) del Regolamento Regionale n. 41/2001 il mancato pagamento di due annualità del canone comporta la decadenza della concessione stessa e dal diritto di utilizzare acqua pubblica.

ART. 6 – PAGAMENTI E DEPOSITI

Prima del ritiro del definitivo provvedimento di concessione e del presente disciplinare, il concessionario deve attestare di avere effettuato il pagamento delle seguenti somme:

- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di canoni dovuti;
- somme a favore della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione; tale somma, ove nulla osti, sarà restituita allo scadere della concessione medesima.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 152/2006 il concessionario dovrà provvedere all'installazione e/o alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo e tarato strumento per la misurazione dei volumi d'acqua estratta (contatore) in modo tale da permettere facilmente la verifica, il controllo e la lettura in caso di sopralluogo.

I dati dei quantitativi prelevati nell'anno dovranno essere comunicati, assieme alla lettura del contatore al 31/12, entro il 31 gennaio di ogni anno a questo Servizio, nonché al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Ogni variazione relativa all'opera di prelievo, ivi comprese sostituzioni o modifiche alla pompa e variazioni della destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici, riportante le seguenti informazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione **FE18A0013**;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione del cartello identificativo ed alla sua sostituzione in caso di furto o smarrimento.

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico interesse.

Saranno a carico dei concessionari l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere necessarie per garantire il buon regime delle falde sotterranee in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

Sono proibite la subconcessione a terzi e l'utilizzo da parte di altri soggetti, in tutto o in parte, delle acque concesse.

ART. 8 – CHIUSURA DEL POZZO E RIMOZIONE OPERE DI DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda alla scadenza della presente concessione presentare istanza di rinnovo dovrà dare comunicazione di cessazione a questo Servizio ARPAE SAC di Ferrara prima della scadenza.

In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, salvo che non sia diversamente richiesto da questo Servizio, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, mediante dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite segnatamente da questo Servizio.

ART. 9 – CAUSA DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade inoltre quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda.

Nel caso in cui alla lettera d) sopra citata la decadenza è immediata.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della derivazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico dell'intestatario, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dall'atto di concessione e dal presente Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore.

E' fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalle leggi vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.